



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 28/13 DEL 17.7.2014

Oggetto: Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, relativa all'intervento "Progetto di coltivazione della cava per la produzione di rocce ornamentali. Istanza di proroga e rinnovo autorizzazione cava località Su Narboni" nel comune di Carbonia. Proponente: Società Sulcis Pietre Ornamentali s.n.c..

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Sulcis Pietre Ornamentali S.n.c. ha presentato, nel settembre 2012, regolarizzata a dicembre 2012, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento denominato "Progetto di coltivazione della cava per la produzione di rocce ornamentali. Istanza di proroga e rinnovo autorizzazione cava località Su Narboni" nel Comune di Carbonia. Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lettera i "Cave e torbiere", dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012. La cava è stata autorizzata, per una durata decennale, con la Determinazione n. 4 del 10.1.2001 dell'Assessorato regionale dell'Industria, prorogata sino al 28.4.2012.

L'area interessata dal progetto è ubicata nel territorio comunale di Carbonia, in località "Su Narboni", ad una distanza di circa 500 metri a sud dell'abitato. La superficie di cava autorizzata è di 3,69 ettari, di cui 1,10 ettari sono interessati dall'attività estrattiva, mentre i restanti sono perlopiù intatti, ricoperti da macchia mediterranea. La volumetria che si prevede di estrarre, in un arco di tempo di 10 anni, è di 55.600 m³ di trachite. I materiali estratti verranno trattati nell'impianto di lavorazione ubicato in località Is Peis, sempre nel Comune di Carbonia.

L'attività estrattiva prevede la coltivazione del giacimento mediante l'impiego di esplosivo e di mezzi meccanici, con una configurazione a gradoni discendenti di alzata pari a circa 8,00 metri. Il progetto di recupero ha come finalità il rimodellamento dei fronti gradonati e la rinaturalizzazione dell'area.

Il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, con nota prot. n. 61918/TP/CA-CI del 30.12.2013, ha comunicato che l'area interessata dalla coltivazione è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA del PPR, e pertanto soggetta ai disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, rilevando la necessità di una più



approfondita simulazione dello stato dei luoghi a seguito di tutti gli interventi previsti. Acquisita la documentazione integrativa (trasmessa dalla Società a marzo 2014), detto Servizio, con nota prot. n. 14682/TP/CA-CI del 28.3.2014 (prot. A.D.A. n. 7452 del 2.4.2014), ha evidenziato il permanere di elementi meritori di approfondimento per consentire un completo inserimento armonico nel contesto preesistente, precisando con successiva nota n. 25701/TP/CA-CI del 10.6.2014 (prot. A.D.A. n. 12697 del 12.6.2014) che "il parere complessivo sul progetto è favorevole e che le richieste di integrazioni e modifiche potranno essere soddisfatte al momento della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004".

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema informativo ambientale (SAVI), preso atto delle comunicazioni del Servizio Tutela Paesaggistica, considerato che la documentazione depositata, come integrata da ultimo a giugno 2014, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a rinnovo di autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. relativamente al progetto di coltivazione:

- a. l'attività dovrà essere condotta in modo da garantire l'avanzamento dei lavori di recupero morfologico, pedologico e vegetazionale contestualmente ai lavori di coltivazione (in conformità con quanto indicato negli elaborati progettuali, come integrati dalla Società a giugno 2013 e giugno 2014); in particolare, al fine di mitigare l'impatto visivo, entro il primo anno di attività, dovranno essere completati i lavori di recupero morfologico/pedologico e vegetazionale della scarpata nordoccidentale;
- b. preliminarmente alla fase di coltivazione:
 - b.1 dovrà essere prevista l'asportazione del terreno vegetale avendo cura di selezionare e stoccare gli orizzonti superficiali ricchi di humus separatamente dai materiali sterili più profondi;
 - b.2 allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri, sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
- c. i cumuli di terreno vegetale, dei materiali sterili non commercializzabili, nonché dei "materiali cerniti" dovranno essere ordinatamente dislocati in aree protette dalla potenziale azione eolica e dal dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; in particolare



dovrà essere individuata un'area per lo stoccaggio del materiale definito pezzatura a spacco, alternativa a quella prevista, al di fuori della fascia dei 150 metri dal corso d'acqua Schina S'Infarru e comunque tale da evitare che il dilavamento da parte delle acque meteoriche possa determinare un potenziale inquinamento dello stesso corso d'acqua e salvaguardante la vegetazione naturale presente sul lato orientale della cava;

- d. in riferimento alla gestione delle acque:
 - d.1 le acque di provenienza esterna dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia, realizzate in materiali naturali escludendo l'uso di calcestruzzo e qualsiasi impermeabilizzazione del fondo, e allontanate verso i compluvi evitando interferenze con le acque di dilavamento delle superfici di cava;
 - d.2 le acque afferenti l'area di cava, comprese le aree di stoccaggio dei materiali, dovranno essere gestite in conformità alle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 - Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";

2. relativamente al progetto di recupero della cava:

- a. nella fase di rimodellamento morfologico e nelle successive fasi di ricostituzione del suolo dovrà essere garantito il reinserimento armonioso dell'area estrattiva nel conteso planoaltimetrico naturale, mediante il graduale raccordo con le aree contermini, evitando rigidi allineamenti;
- b. su tutti i fronti il rimodellamento morfologico e le successive fasi di ricostituzione del suolo dovranno portare alla realizzazione di un'unica scarpata; al fine di creare condizioni che consentano un efficace recupero pedologico e vegetazionale, le pendenze delle scarpate dovranno essere non superiori a 40°;
- c. la configurazione finale dovrà essere adeguata a garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali verso il reticolo idrografico naturale, evitando condizioni che possano favorire fenomeni di erosione superficiale;
- d. in fase di ricostituzione del suolo:
 - d.1 i volumi di materiale sterile non commercializzato dovranno essere riutilizzati interamente nelle fasi di recupero per il rimodellamento dei fronti e parziale riempimento dei due piazzali, avendo cura di riportare, al di sopra dei blocchi di pezzatura maggiore uno strato di inerte frantumato, di piccola pezzatura, in quantità sufficiente a colmare i vuoti e costituire un substrato stabile per la successiva stesura di terreno vegetale;



- d.2 il deposito e il riutilizzo dei materiali di risulta nelle fasi di riempimento e rimodellamento morfologico, dovrà avvenire in accordo al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione redatto in conformità al D.Lgs. n. 117/2008;
 - d.3 dovrà essere garantita su tutte le aree la copertura con uno strato di terreno vegetale di spessore medio non inferiore ai 30 cm, riutilizzando tutto il terreno precedentemente accantonato; i volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terra vegetale compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
 - e. al termine della ricostituzione del suolo:
 - e.1 su tutte le superfici dovrà essere effettuato l'inerbimento mediante semina di specie autoctone ad elevato potere aggrappante e autoriseminanti di provenienza certificata;
 - e.2 su tutte le superfici dovrà essere effettuata la rinaturalizzazione con la messa a dimora di piantine in fitocella di specie arbustive, autoctone sempreverdi, scelte in coerenza con le caratteristiche ecologiche e con la vegetazione potenziale del sito, quali *Olea oleaster*, *Pistacia lentiscus*, con densità di impianto non inferiore a 1.000 piante per ettaro, con disposizione alternata ed irregolare;
 - f. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive, così come previsto nel piano delle cure colturali allegato al progetto (giugno 2013);
 - g. durante l'esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Società dovrà avvalersi del supporto di un esperto (agronomo, o forestale) al fine di evitare/mitigare eventuali impatti non previsti in fase progettuale, verificare la corretta esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento alla ricostituzione del suolo;
3. in fase di coltivazione, dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
- a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;



- b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, per l'uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);
 - c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
4. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri, dovranno essere attuate le seguenti misure:
- a. sulle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti all'estrazione, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'inumidimento periodico e all'aspersione con sostanze incrostanti, tenendo conto delle condizioni meteorologiche;
 - b. dovrà essere garantita l'efficienza della strada di penetrazione utilizzata dai mezzi di cantiere, mediante manutenzioni periodiche, nonché la pulizia periodica e la rimozione di eventuali depositi sull'innesto alla viabilità stradale principale;
5. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali;
6. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere al Dipartimento di Carbonia-Iglesias dell'ARPAS per quanto riguarda parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni;
7. prima del rinnovo dell'autorizzazione, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI gli elaborati progettuali che recepiscono le presenti prescrizioni con particolare riferimento alla planimetria con l'indicazione delle aree di stoccaggio (punto 1c), e alle planimetrie e sezioni del progetto di recupero aggiornate secondo le prescrizioni di cui ai punti 2a, 2 b e 2c;
8. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale, dovrà essere trasmessa al Comune di Carbonia, alla Provincia di Carbonia-Iglesias, al Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA, al dipartimento provinciale ARPAS e al Servizio attività estrattive e recupero ambientale, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei



luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il rispetto delle misure di mitigazione previste, nonché l'applicazione delle presenti prescrizioni.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Progetto di coltivazione della cava per la produzione di rocce ornamentali. Istanza di proroga e rinnovo autorizzazione cava località Su Narboni" nel Comune di Carbonia, presentato dalla Società Sulcis Pietre Ornamentali S.n.c., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Carbonia, la Provincia di Carbonia-Iglesias, il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Iglesias e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del Proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

p. Il Presidente

Raffaele Paci